NOTAI ASSOCIATI
SAGGIO FERRO

Milano, via Manara 1 (39) 02 55 12 345 - Giussano, via Piola 19 (39) 0362 35 43 17

Repertorio n. 11091
Raccolta n. 6133

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque

3 dicembre 2025

alle ore dieci.
in Triuggio, via Serafino Biffi n. 8.
Avanti a me **Carlo Saggio**, notaio in Giussano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor
Silvano Camagni, nato a Carate Brianza il 14 aprile 1950, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
FONDAZIONE CARLO TREMOLADA, con sede in Triuggio, via Serafino Biffi n. 8, codice fiscale 91144330155, R.E.A. MB-2568038, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2955 in forza di decreto n. 252 del 19 febbraio 2019 (di seguito la Fondazione).
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

che, con avviso in data 19 novembre 2025 inviato ai sensi dell'art. 7.4 dello statuto, in questo luogo e giorno alle ore dieci, è stato convocato il consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"1) Adozione nuovo testo di statuto anche per conformarlo al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017."

tutto ciò premesso

io notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolge come segue.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il comparente il quale dichiara:
- che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri Giampietro Corbetta e Augusto Colombo, assenti giustificati gli altri consiglieri Federica Riboldi e Antonio Rusconi;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente conferma pertanto che l'odierna riunione è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, precisando che, ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto, le modifiche statutarie devono essere approvate dal consiglio di amministrazione.
Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda agli intervenuti le ragioni per le quali si rende opportuno richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (di seguito RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il Presidente ricorda che l'iscrizione nel RUNTS, per la Fondazione, che è ente dotato di personalità giuridica, comporta la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Lombardia, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, e l'assoggettamento, in particolare, alla disciplina del Codice del Terzo Settore.
Tutti gli intervenuti dichiarano di essere al corrente di tale quadro normativo e dei riflessi, anche di natura fiscale e tributaria, derivanti dalla iscrizione nel

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Monza e Brianza
il 09/12/2025
N. 48217 Serie 1T
€ 200,00

Runts.
Il Presidente ricorda inoltre agli intervenuti che, al fine di cui sopra, si rende necessario procedere ad adeguare il testo dello statuto alla disciplina del Codice del Terzo Settore.
Il Presidente illustra quindi il testo dello statuto, che propone di adottare, soffermandosi in particolare, tra l'altro, su:
- denominazione, nella quale è stata inserita la locuzione Ente del Terzo Settore, in breve ETS;
- sede, per la quale è stato confermato il Comune di Triuggio, fermo rimanendo l'attuale indirizzo in via Serafino Biffi n. 8;
- durata, in relazione alla quale è stato confermato che la stessa è a tempo indeterminato (articolo 1.4);
- scopo, che è stato riformulato specificando, ai sensi della normativa sopra citata, che la Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di cui alle lettere e), f), i) e u) del primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017. A tale riguardo il Presidente precisa che la proposta riformulazione dello scopo, effettuata al fine di renderlo anche formalmente più aderente al testo legislativo del Codice del Terzo Settore, non comporta una modifica sostanziale dello stesso;
- organi, che non sono sostanzialmente variati, con una nuova formulazione relativa alla composizione e alle funzioni;
- devoluzione del patrimonio, nei termini previsti dall'articolo 18 dello statuto.
Detto statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**".
Il Presidente espone inoltre che, al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione deve essere dotata di un patrimonio ammontante ad almeno euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), ex art. 22 del D.Lgs. 117/2017, la cui sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria (nel caso in cui sia costituito da solo denaro) o da perizia giurata da parte di un revisore legale o di una società di revisione (nel caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro) ovvero, nel caso di ente preesistente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 21 aprile 2022 rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza, completa della relazione dell'organo di controllo che ne attesti la corretta compilazione.
La documentazione comprovante la sussistenza del patrimonio dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione nel RUNTS, cosi come precisato nell'articolo 16 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e nella citata Circolare n. 9 del 21/04/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A tale fine, l'Ente ha conferito incarico al rag. Luigi Pirovano, nato a Triuggio il giorno 10 febbraio 1944, residente a Triuggio, via Vittorio Emanuele II n. 62/b, codice fiscale PRV LGU 44B10 L434T, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 46212, come da D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, per redigere apposita perizia giurata di stima, perizia che viene illustrata agli intervenuti ed allegata al presente verbale sotto la lettera "**B**".
Da detta situazione patrimoniale risulta un patrimonio netto pari ad euro 120.468,00 (centoventimilaquattrocentosessantotto virgola zero zero).

Il Presidente, facendo riferimento alle risultanze della suddetta perizia riferita alla data del 30 settembre 2025, propone, quindi, di fissare il patrimonio vincolato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Il Presidente, dà, altresì, atto:
- che la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione in carica, composto da cinque membri, è la seguente:
Silvano Camagni, nato a Carate Brianza il 14 aprile 1950, domiciliato in Triuggio, fraz. Rancate, via Serafino Biffi n. 8, codice fiscale CMG SVN 50D14 B729O;
Augusto Colombo, nato a Seregno il giorno 2 gennaio 1963, domiciliato in Milano, via Pastrengo n. 7, codice fiscale CLM GST 63A02 I625D;
Giampietro Corbetta, nato a Renate Veduggio il giorno 1 febbraio 1947, domiciliato in Veduggio con Colzano, via della Costituzione n. 8, codice fiscale CRB GPT 47B01 H234M;
Federica Riboldi, nata a Carate Brianza il 27 dicembre 1992, domiciliata a Biassono, via Francesco Borromini n. 15, codice fiscale RBL FRC 92T67 B 729Z;
Antonio Rusconi, nato a Valmadrera il giorno 4 dicembre 1958, domiciliato a Valmadrera, via Buon Consiglio n. 24, codice fiscale RSC NTN 58T04 L634X;
- che venga nominato l'Organo di Controllo nella persona di:
Roberto Rigamonti, nato a Giussano il 29 marzo 1978, residente a Dolzago, via G. Parini n. 34, codice fiscale RGM RRT 78C29 E063R,
iscritto nel registro dei revisori legali al n. 142843, come da D.M. 27 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 23 marzo 2007.
Il presidente, infine, ricorda agli intervenuti che il vigente statuto della Fondazione prevede, all'articolo 8, che le delibere di modifica dello statuto stesso possono essere assunte dal consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dall'articolo 9 dello Statuto.
Udita la proposta del presidente, il consiglio di amministrazione, con dichiarazione espressa di voto favorevole, all'unanimità

delibera:

a) di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione, in adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017, secondo il testo illustrato, e letto dal Presidente ed allegato al presente verbale;
b) di fissare, in coerenza con le risultanze della perizia di stima asseverata redatta dal ragioniere Luigi Pirovano, allegata al presente verbale sotto la lettera "**B**", il patrimonio vincolato ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 117/2007, in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
c) di confermare che la composizione del consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, con durata per cinque esercizi è la seguente:
Silvano Camagni, nato a Carate Brianza il 14 aprile 1950, domiciliato in Triuggio, fraz. Rancate, via Serafino Biffi n. 8, codice fiscale CMG SVN 50D14 B729O; Presidente
Augusto Colombo, nato a Seregno il giorno 2 gennaio 1963, domiciliato in Milano, via Pastrengo n. 7, codice fiscale CLM GST 63A02 I625D;
Giampietro Corbetta, nato a Renate Veduggio il giorno 1 febbraio 1947, domiciliato in Veduggio con Colzano, via della Costituzione n. 8, codice fi-

scale CRB GPT 47B01 H234M;
Federica Riboldi, nata a Carate Brianza il 27 dicembre 1992, domiciliata a Biassono, via Francesco Borromini n. 15, codice fiscale RBL FRC 92T67 B 729Z;
Antonio Rusconi, nato a Valmadrera il giorno 4 dicembre 1958, domiciliato a Valmadrera, via Buon Consiglio n. 24, codice fiscale RSC NTN 58T04 L634X;
d) di nominare l'Organo di Controllo, per la durata di tre esercizi, in persona di:
Roberto Rigamonti, nato a Giussano il 29 marzo 1978, residente a Dolzago, via G. Parini n. 34, codice fiscale RGM RRT 78C29 E063R,
iscritto nel registro dei revisori legali al n. 142843, come da D.M. 27 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 23 marzo 2007.
e) di dare mandato al Presidente per procedere ad ogni adempimento conseguente alla delibera di modifica sopra adottata ed agli adempimenti da effettuare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per l'iscrizione.
Il Presidente del consiglio di amministrazione viene delegato ad apportare al presente verbale, ed allegato statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.
Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore dieci e minuti venticinque.
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.
Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su due fogli per pagine otto fin qui e da me letto al comparente che lo approva.
Si sottoscrive alle ore dieci e minuti trenta.
F.to Silvano Camagni
F.to Carlo Saggio notaio

Allegato "A" al n. 11091/6133 di repertorio
STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1
Origine - Costituzione - denominazione - sede - durata

1.1 L'ente retto dal presente statuto, di seguito **Fondazione**, è stato costituito su impulso e volontà della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della valle del Lambro - Soc. Cooperativa, di seguito il **Fondatore**, al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il tramite di iniziative nei settori della tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e con prevalente impegno nell'ambito del settore della beneficenza.

1.2 La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" nonché dal presente statuto. La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "E.T.S." costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione è denominata "**Fondazione Carlo Tremolada ente del terzo settore**".

1.4 La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Triuggio.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Articolo 3
Scopo e Finalità

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la realizzazione delle finalità indicate al precedente articolo 1.1. in modo principale nel proprio territorio di riferimento, costituito dal territorio Lombardia.

Articolo 4
Attività

4.1 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale operando nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e), f), i), u) del D. Lgs 117/2017.

4.2. In particolare la Fondazione intende svolgere attività nei settori:

a) della beneficenza (articolo 5 comma 1 lettera u);

b) la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive norme integrative e modificative (articolo 5 comma 1 lettera f);

c) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della normativa vigente (articolo 5 comma 1 lettera e);

d) la promozione della cultura e dell'arte (articolo 5 comma 1 lettera i).
La Fondazione svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica, e a favore, per le attività di solidarietà, di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, sempre in armonia e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
4.3 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali alle prime nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4.4 La Fondazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5
Fondatore.

Fondatore è la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della valle del Lambro - Soc. Cooperativa. Tale qualifica si trasferisce automaticamente in caso di fusione o incorporazione. In caso di liquidazione ovvero cessazione dell'attività, la società potrà indicare con propria delibera un nuovo soggetto a cui saranno trasferite le prerogative di Fondatore, dal momento in cui la società risulterà estinta.

Articolo 6
Patrimonio

6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti in dotazione dal fondatore come risultante dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.
6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6.4. La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7
Fondo di Gestione

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

a. rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio; - avanzi di

gestione dei precedenti esercizi;

b. elargizioni provenienti dallo stesso Fondatore, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;
c. lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
d. proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
e. i fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8
Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

a. il Presidente della Fondazione;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. l'Organo di Controllo;

8.2 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 9
Presidente e Vice Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente viene nominato, ove non vi abbia provveduto il Fondatore, dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, con votazione palese e a maggioranza dei presenti e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come consigliere.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

9.4 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.

Articolo 10
Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari variabile da cinque a sette membri, secondo le indicazioni del Fondatore, incluso il Presidente della Fondazione.

10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque

esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato a decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili senza interruzione; per data di insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i suoi componenti.

10.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti designati dal Fondatore.

10.4 Istituita l'Assemblea dei partecipanti il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

10.5 I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti e nominati dai seguenti soggetti, di seguito Elettori: Fondatore e, ove istituita, Assemblea dei partecipanti, secondo le seguenti regole:

i. mancante l'Assemblea dei partecipanti i membri sono nominati dal Fondatore della Fondazione, altrimenti,

ii. fino a cinque membri sono nominati dal Fondatore e i membri ulteriori al quinto, sono nominati dall'Assemblea dei partecipanti.

10.6 La presidenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita:

i. ad uno dei membri indicati dal Fondatore come indicato nel documento di nomina o, in mancanza o nel caso in cui questi manifesti il suo dissenso ad assumere tale qualifica, al soggetto così nominato dal Consiglio di Amministrazione che delibera con la presenza di tutti i membri e con l'unanimità dei voti esprimibili.

10.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente che assolve alle funzioni del Presidente nei casi di impedimento o mancanza di questi.

10.9 Non si applica la regola della cooptazione nè quella della decadenza dell'Organo Amministrativo nel caso di cessazione della maggioranza dei membri dell'organo stesso.

10.10 L'assenza non giustificata di un componente del Consiglio di amministrazione per un numero di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza automatica; della stessa il Consiglio di Amministrazione prende atto nel corso della seduta che implica la decadenza in una apposita deliberazione aggiunta all'ordine del giorno della convocazione.

10.11 Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche membro del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei nuovi membri provvede l'Elettore che ha nominato il membro mancante.

Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

i. definire gli obiettivi e approvare ili bilancio annuale preventivo quale strumento programmatico ed operativo per il Ioro raggiungimento;

ii. approvare le variazioni al bilancio preventivo;

iii. approvare il bilancio consuntivo annuale;

iv. formulare gli eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;

v. formulare il regolamento dei partecipanti e su ogni necessità che da esso consegue;

vi. deliberare l'accettazione od il rifiuto di elargizioni, lasciti, legati, eredità, dona-

zioni, nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto delle regole del presente statuto;
vii. deliberare le modifiche dello statuto quando Io ritenga necessario e funzionale all'interesse generale della Fondazione;
viii. procedere alla nomina delIl'Organo di controllo nella forma di Revisione unico oppure Collegio dei revisori;
ix. deliberare in merito ad operazioni straordinarie coinvolgenti la Fondazione o il suo patrimonio;
x. deliberare l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
xi. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o altre entità o rapporti giuridici;
xii. deliberare su tutto quanto necessario alla gestione della Fondazione;
xiii. deliberare su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato dalla legge o dal presente statuto ad un altro soggetto;
xiv. svolgere ogni attività, non riservata dalla legge o dal presente statuto ad altro soggetto, utile per realizzare le finalità della Fondazione.

Articolo 12
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno tre volte l'anno, o ne facciano richiesta almeno dueConsiglieri ovvero l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
12.2 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall'Organo di Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
12.3 L'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione – è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale.
12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo
12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e le modifiche statutarie che sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere, ove nominato,

l'Organo di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.
12.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.
12.8 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte a cura del Presidente e del segretario della seduta nel libro dei verbali del Consiglio di. Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione
1.2.9 Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Articolo 13
Segretario - Tesoriere

13.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.
13.2 Il Segretario, svolge un'attività di consulenza a favore della Fondazione e collabora con il Presidente:
i. alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
ii. all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.
13.3 Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
13.4 Il Segretario può essere membro del Consiglio di Amministrazione.
13.5 Il rapporto fra la Fondazione e il Segretario è regolato da apposito contratto a sensi di legge ove il Segretario non sia membro del Consiglio di Amministrazione.
13.5 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche identificandolo nel Segretario; egli dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione, o per il periodo deliberato dal medesimo, ed è riconfermabile senza limiti.
13.6 Il Tesoriere redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Organo amministrativo stesso per l'approvazione.
13.7 Il Tesoriere è interessato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tutti tali obblighi può incaricare soggetti esterni alla Fondazione regolando con apposito contratto a sensi di legge tale rapporto.
13.8 L'Organo amministrativo, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il

servizio di tesoreria o di cassa.

Articolo 14
Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

14.1 La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

14.3 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

14.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

14.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

14.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

14.9 Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Articolo 15
Esercizio finanziario

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'organo

di controllo e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare secondo le previsioni di legge entro il 30 giugno.
15.3 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.
15.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il medesimo termine.
15.5 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 16
I Partecipanti

16.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica, sia pubbliche sia private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, con le modalità e le misure non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione o regolamento, di seguito il Regolamento dei Partecipanti, nel quale sono indicati i diritti dei Partecipanti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
16.2 La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione o regolamento del Consiglio di amministrazione funzionale all'entità o rilevanza del contributo erogato.
16.3 I Partecipanti si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel Regolamento dei Partecipanti nell'Assemblea dei partecipanti, sia nel caso di una collegialità di Partecipanti, sia nel caso di unico Partecipante.
16.4 Il Regolamento dei Partecipanti regola ogni aspetto concernente lo status, l'acquisizione e la perdita della qualifica di Partecipante nonchè ogni ulteriore tematica ritenuta opportuna.

Articolo 17
Modifiche statutarie

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 18
Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
18.2 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
18.3 L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Fondatore ed è accertata secondo le modalità di legge.
18.4 In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

18.5 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Articolo 19
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali successive integrazioni e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l'ente opera.

F.to Silvano Camagni

F.to Carlo Saggio Notaio

ALLEGATO B DEL N. 11091/6133
DI REPERTORIO

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE CARLO TREMOLADA

Indice

§ 1. Premessa ..... - 1 -
§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima ..... - 1 -
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima ..... 3 -
§ 4. L'Associazione e la sua storia ..... 3 -
§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite ..... 3 -
§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati ..... 4 -
§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2025 ..... 4 -
§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti ..... 5 -
§ 8. Considerazioni conclusive ..... 6 -

§ 1. Premessa

In data 28/10/2025 il signor Camagni Silvano, nato a Carate Brianza (MB) il 14/04/1950, residente a Carate Brianza (MB) in via Cesare Battisti n. 39, C.F. CMGSVN50D14B729O, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Carlo Tremolada, codice fiscale 91144330155, con sede in Triuggio (MB) in via Serafino Biffi n. 8 ha richiesto al sottoscritto Luigi Pirovano, nato a Triuggio (MB), il 10/02/1944, ragioniere commercialista, iscritto nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia al n. 46212 (D.M. 12-04-1995 pubblicato sulla G.U. del 21-04-1995 n. 31-bis) e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza con studio in Triuggio, Via Vittorio Emanuele II, n. 62/B, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta *Fondazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*").

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio della Fondazione al fine dell'iscrizione nel *RUNTS* quale Fondazione con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio della *Fondazione Carlo Tremolada* per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al *RUNTS* quale *Fondazione* con personalità giuridica. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale della *Fondazione*, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del *CTS*, stabilisce che

> "*si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*".

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "*patrimonio minimo*" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021; quest'ultimo documento, statuendo un principio generale, stabilisce che

> "*con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 30.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22*

CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro ", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...) "Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di una Fondazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;

b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;

c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui la *Fondazione* già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel *RUNTS* quale Fondazione con personalità giuridica, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS della *Fondazione* quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori della *Fondazione* nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la *Fondazione* e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra § 2*, al 30.09.2025. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data la *Fondazione* ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. La Fondazione e la sua storia

La *Fondazione* si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza. In particolare la *Fondazione* persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il tramite di iniziative nei settori della tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e con prevalente impegno nell'ambito del settore della beneficenza. La *Fondazione* è amministrata da un consiglio direttivo composto da n. 5 membri.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante della *Fondazione* per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi e contabili che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso; ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha inoltre eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione della *Fondazione* che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto la situazione contabile al 30/09/2025 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020:

- libro giornale;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- estratti conto bancari;
- situazione contabile al 30/09/2025.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda, quindi non applicabile a questa valutazione. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio della *Fondazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel *RUNTS* quale FONDAZIONE con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile, come già ricordato, richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della *Fondazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto della *Fondazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 30/09/2025

La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2025 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO		**30/09/2025**	**31/12/2024**
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
	I - Immobilizzazioni immateriali	2.500	4.000
	II - Immobilizzazioni materiali	0	0
	III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)		2.500	4.000
C)	Attivo circolante		
	I - Rimanenze	0	0
	II - Crediti	0	0
	III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0
	IV - Disponibilità liquide	120.468	120.155
Totale attivo circolante (C)		120.468	120.155
D) Ratei e risconti		0	0
Totale attivo		**122.968**	**124.155**

PASSIVO	**30/09/2025**	**31/12/2024**

A) Patrimonio netto	**122.968**	**124.155**
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	0	0
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	**122.968**	**124.155**

Il patrimonio della *Fondazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 30/09/2025 ad un valore di € 122.968 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO	**Contabile 30/09/2025**	**Rettifiche**	**Stima perito 30/09/2025**
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali	2.500	-2.500	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.500	-2.500	0
C) Attivo circolante			
I – Rimanenze	0	0	0
II - Crediti	0	0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	120.468	0	120.468
Totale attivo circolante (C)	120.468	0	120.468
D) Ratei e risconti	0	0	0
Totale attivo	**122.968**	**-2.500**	**120.468**

PASSIVO	**Contabile 30/09/2025**	**Rettifiche**	**Stima perito 30/09/2025**
A) Patrimonio netto	**122.968**	**-2.500**	**120.468**
di cui "*fondo di dotazione*"	**30.000**	**0**	**30.000**
di cui "Riserve"	**92.968**	**-2.500**	**90.468**
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0	0
D) Debiti	0	0	0
E) Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	**122.968**	**-2.500**	**120.468**

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio della *Fondazione* un valore di € 120.468 di cui € 30.000 relative al "*Fondo di dotazione*".

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in **€ 120.468** il valore del ***Patrimonio*** della *Fondazione*, superiore al valore del patrimonio minimo richiesto dal comma 4 dell'articolo 22 del *CTS*, fissato in Euro 30.000.

Il sottoscritto Luigi Pirovano, nato a Triuggio (MB), il 10/02/1944, ragioniere commercialista, iscritto nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia al n. 46212 (D.M. 12-04-1995 pubblicato sulla G.U. del 21-04-1995 n. 31-bis) e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza con studio in Triuggio, Via Vittorio Emanuele II, n. 62/B, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in evasione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che **il patrimonio netto** della *Fondazione Carlo Tremolada,* codice fiscale 91144330155, con sede in Triuggio (MB) in via Serafino Biffi n. 8, alla data del 30 settembre 2025 **è pari ad € 120.468** (centoventimilaquattrocentosessantotto/00), di cui € 30.000 relativo al "*Fondo di dotazione*" ed il resto, pari ad € 90.468, a "*Riserve*", quindi **non inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 30.000 (trentamilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.**

Triuggio, lì 21 novembre 2025

(Luigi Pirovano)

NOTAI ASSOCIATI
SAGGIO FERRO

Milano, via Manara 1 (39) 02 55 12 345 - Giussano, via Piola 19 (39) 0362 35 43 17

Repertorio n. 11090

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque

3 dicembre 2025

in Triuggio, via Serafino Biffi n. 8

innanzi a me **Carlo Saggio,** notaio in Giussano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

e' personalmente comparso:

- **Luigi Pirovano**, nato a Triuggio il giorno 10 febbraio 1944, residente a Triuggio, via Vittorio Emanuele II n. 62/b, codice fiscale PRV LGU 44B10 L434T, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 46212, come da D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione peritale che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento al comparente, previa ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il pre-

sente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su un foglio per due pagine sin qui e da me letto al comparente che lo approva.

Luigi Tirovano

Carlo Saggio notaio

CARLO SAGGIO FU GIOVANNI NOTAIO IN GIUSSANO

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 09 dicembre 2025